

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06690 Dallai: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda florovivaistica Floramiata .	172
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	183
5-07434 Ferraresi: Rischi connessi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza naturale	172
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	185
5-07758 Narduolo: Adozione del decreto ministeriale riguardante le aree di crisi industriale non complessa	172
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	187
5-08490 Fabbri: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda Stampi Group Monghidoro	172
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	188
5-08925 Grillo: Questioni inerenti il contratto di sviluppo « ricettività alberghiera » - Sicilia, « Perla Ionica » promosso dalla Società ITEM	173
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	189
5-08973 Becattini: Tracciabilità dei prodotti del settore della moda	173
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	191

COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata. C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.	
Audizione informale di rappresentanti di Gnammo	173

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento finale</i>)	174
<i>ALLEGATO 7 (Proposta di documento finale)</i>	194
<i>ALLEGATO 8 (Documento finale approvato dalla Commissione)</i>	196

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011. C. 3940 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame rinvio</i>)	175
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012. C. 3943 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) .	177

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012. C. 3944 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	179
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	182

INTERROGAZIONI

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.

La seduta comincia alle 14.10.

5-06690 Dallai: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda florovivaistica Floramiata.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Luigi DALLAI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta. Sottolinea la strategicità dell'azienda per il territorio che comprende le province di Siena e Grosseto nella Toscana e quella di Viterbo nel Lazio. Apprezza l'attenzione del Ministero di garantire la continuità produttiva e occupazionale e l'impegno a seguire l'evoluzione della vicenda anche al fine di trovare potenziali investitori che possano favorire il rilancio dell'azienda florovivaistica.

5-07434 Ferraresi: Rischi connessi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza naturale.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Vittorio FERRARESI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto

della risposta. Sottolinea che nella zona di Ferrara, come evidenziato nel suo atto ispettivo, vi è una faglia attiva che desta preoccupazione perché vi sono problemi di subsidenza naturale, di abbassamento del terreno e di dissesto idrogeologico. Sollecita quindi il Ministero a valutare con particolare attenzione i rischi connessi alle attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi.

5-07758 Narduolo: Adozione del decreto ministeriale riguardante le aree di crisi industriale non complessa.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Giulia NARDUOLO (PD), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta ed auspica una sollecita adozione del decreto ministeriale richiamato nel suo atto ispettivo.

5-08490 Fabbri: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda Stampi Group Monghidoro.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marilena FABBRI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario della risposta. Osserva che i lavoratori da alcuni mesi sono privi di qualsiasi copertura economica e che dal 19 marzo sono in presidio permanente di fronte ai cancelli dell'azienda in quanto l'attività non è stata sospesa, ma è del tutto inesistente. Ritiene ingiustificabile l'atteggiamento della proprietà che non partecipa ai tavoli di crisi convocati

dalla regione – pur avendo manifestato al prefetto la propria disponibilità – e non mette a disposizione la documentazione necessaria per fare una proposta ad un privato interessato ad acquistare l'azienda. Si tratta di un'azienda che ha ricevuto sgravi fiscali e giudica inaccettabile che la proprietà tenga in una situazione penosa 83 famiglie che non possono ricevere il sostegno degli ammortizzatori previsti a causa dei suoi comportamenti inaccettabili. Auspica quindi che nei provvedimenti di modifica delle procedure concorsuali, che dovrebbero a breve essere esaminati dalla Commissione, siano previste disposizioni rigorose al fine di evitare simili situazioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, condive l'osservazione della collega Fabbri che si debbano individuare strumenti volti a scongiurare episodi di ostinata resistenza di alcune aziende a partecipare ai tavoli istituzionali.

5-08925 Grillo: Questioni inerenti il contratto di sviluppo « ricettività alberghiera » – Sicilia, « Perla Ionica » promosso dalla Società ITEM.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giulia GRILLO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta in cui non sono riportate le informazioni comunicate dalla società ITEM a Invitalia. Nell'apprezzare lo svolgimento di un'indagine della procura distrettuale presso il tribunale di Catania, ritiene che il Ministero dello sviluppo economico avrebbe dovuto vigilare meglio sulle attività di Invitalia e sui finanziamenti concessi alla società ITEM. Stigmatizza il rifiuto di accesso agli atti opposto da Invitalia e preannuncia che si avvarrà delle sue prerogative per venire a conoscenza di informazioni relative a un finanziamento pubblico sul quale è in corso un'indagine della magistratura. Invita quindi il rappresentante del Governo a fare una visita dei luoghi in cui è ubicata

la Perla Ionica per verificare direttamente la situazione denunciata nel suo atto ispettivo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, sottolinea che bisogna tenere alta l'attenzione del Parlamento, del Governo e delle istituzioni territoriali su situazioni analoghe diffuse nel Paese.

5-08973 Becattini: Tracciabilità dei prodotti del settore della moda.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Lorenzo BECATTINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta soprattutto nella parte in cui sottolinea che dal 2013 vi è consapevolezza di una questione di difficile regolazione soprattutto sul piano tecnico. Si tratta di un fenomeno dannoso per il *made in Italy* che viene giocato su piattaforme che presentano proposte ingannevoli relative a beni di lusso contraffatti offerti a prezzi leggermente inferiori a quelli di mercato. Auspica pertanto che vi sia collaborazione tra i vari soggetti istituzionali e le aziende interessate per garantire la tracciabilità dei prodotti e contrastare il fenomeno della contraffazione.

Guglielmo EPIFANI *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 27 luglio 2016.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.

C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancellieri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti.

Audizione informale di rappresentanti di Gnammo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.50.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

(Seguito dell'esame e conclusione – Approvazione del documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 26 luglio scorso.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, illustra la proposta di documento finale che è stata anticipata ieri per email a tutti i commissari (*vedi allegato 7*).

Davide CRIPPA (M5S) ringrazia il relatore per l'articolata proposta di parere presentata, che ha tenuto conto anche degli approfondimenti consentiti dalle audizioni effettuate di importanti attori del mercato di GNL. Evidenzia una remora di fronte alla possibilità che l'Italia possa diventare una sede di stoccaggio strategico per l'Europa. Rileva che negli ultimi vent'anni la Russia è stata considerata il principale fornitore di materie prime energetiche con cui si sono conclusi contratti di tipo *take or pay*, a suo avviso, del tutto irragionevoli. Sottolinea che nel mercato europeo del GNL vi è una serie di punti di approdo non utilizzati e che per il trasporto marittimo si dovrebbe prevedere uno sviluppo della cantieristica navale volto ad un « upgrade » delle imbarcazioni circolanti, come del resto già accade in altri Paesi europei. Al riguardo, ritiene che alla lettera *f*), relativa allo sfruttamento delle potenzialità del GNL nel settore dei trasporti, si dovrebbe so-

stituire la parola « incentivare » che evoca finanziamenti pubblici, con la parola « promuovere ». Non ritiene condivisibile quanto si sottolinea nel quarto capoverso delle premesse, dove si legge che « Il GNL offre l'ulteriore vantaggio di produrre minori emissioni inquinanti concorrendo alla lotta ai cambiamenti climatici ». Osserva che il GNL non è una risorsa rinnovabile, anche se meno inquinante rispetto ad altre. Sottolinea quindi che alla lettera *b*) delle osservazioni appare azzardato parlare di « occasione offerta dall'attesa riduzione dei prezzi del GNL », atteso che tutte le proiezioni avanzate sul mercato energetico negli ultimi anni sono state ampiamente disattese. Ritiene che il GNL possa rappresentare un mercato di transizione verso l'obiettivo 100 per cento di energie rinnovabili.

Preannuncia pertanto l'astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento presentata.

Gianluca BENAMATI (PD), *relatore*, ritiene che le modifiche proposte dal collega Crippa possano essere recepite nella proposta di documento finale. Relativamente ai richiamati contratti *take or pay*, più volte approfonditi dalla Commissione nella passata legislatura, osserva che è si tratta di una modalità molto diffusa anche in altri Paesi europei utilizzata non solo dalle aziende italiane e con Paesi diversi dalla Russia. Rileva che l'osservazione alla lettera *a*) è volta a sottolineare che la Strategia del GNL dovrebbe avere carattere di flessibilità per evitare contratti con clausole sui prezzi stabilite per tempi eccessivamente prolungati. Riformula quindi la lettera *b*) delle osservazioni aggiungendo, in fine, le parole « con contratti di natura flessibile ».

Condivide l'osservazione sui punti di approdo non utilizzati che è all'interno della Strategia la quale è ispirata al principio del pieno utilizzo delle infrastrutture esistenti per crearne di nuove solo in caso di effettiva necessità e con adeguate caratteristiche ambientali. Riformula quindi la lettera *f*) sostituendo la parola « incentivare » con la parola « promuovere » e il

quarto capoverso delle premesse sostituendo le parole « concorrendo alla lotta ai cambiamenti climatici » con le seguenti « favorendo la transizione ad un'economia a ridotte emissioni di carbonio ». Auspica quindi che con le modifiche introdotte, oggettivamente migliorative del testo, il documento finale possa essere approvato all'unanimità.

La Commissione approva la proposta di documento finale, come riformulata (*vedi allegato 8*).

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che il documento testé approvato sarà trasmesso, oltre che al Governo, anche al Parlamento europeo, alla Commissione europea e al Consiglio dell'Unione europea.

La seduta termina alle 16.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 27 luglio 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 16.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011.

C. 3940 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo.

Osserva che l'Accordo tra Italia e Stati Uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011, è finalizzato, come rileva l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge S. 1331, approvato dal

Senato il 28 giugno 2016, a predisporre un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali. Sempre secondo l'AIR, dall'esecuzione dell'Accordo si attendono benefici in materia doganale, in quanto la più corretta applicazione delle rispettive legislazioni di settore dovrebbe consentire di contrastare il traffico illecito di stupefacenti e di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse alle transazioni legittime, rendendo più trasparente e meno oneroso il compito degli operatori addetti all'intercambio commerciale tra i due Paesi.

L'Accordo italo-messicano in esame si compone di un breve Preambolo, 23 articoli e un Allegato: nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.

Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 5, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative europee nelle stesse materie. Il comma 3, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale.

Nell'articolo 3 e nell'articolo 9 sono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. Ai sensi dell'articolo 4, si prevede la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.

Con gli articoli 5, 7 e 8 si prevedono le tipologie di informazioni che possono essere scambiate tra le Amministrazioni doganali: tra queste, rilevano particolarmente quelle concernenti i traffici illeciti di opere d'arte o specie animali e vegetali. L'articolo 6 e l'articolo 11 prevedono lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali, oltre che su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.

L'articolo 10 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni rilevanti ai fini dell'Accordo in esame.

Nell'articolo 13 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali. L'articolo 14 prevede che i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare documenti su un'infrazione doganale con l'autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 15.

L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere (comma 5) le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione (per cui le informazioni e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo) e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante

per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti (comma 4). La disciplina dettagliata sulla riservatezza dei dati personali è contenuta nell'Allegato all'Accordo, che ne costituisce parte integrante, come stabilito dall'articolo 17.

L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati.

L'articolo 19 prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.

L'articolo 21 detta le procedure per la risoluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo – qualora non si pervenga a una soluzione amichevole si perseguirà una composizione per la via diplomatica –, mentre l'articolo 22 istituisce una Commissione mista italo-messicana che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle dogane italiana e dall'Amministratore generale delle dogane del Messico, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.

L'articolo 23 contiene le consuete clausole finali: l'Accordo ha durata illimitata, ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. Le Parti potranno anche eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, e le modifiche o aggiunte verranno apportate mediante Protocolli separati all'Accordo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 28 giugno scorso, si compone di quattro articoli: come di consueto i primi due concernono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in oggetto.

L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri che l'attuazione dell'Accordo comporta, valutati in 17.805 euro a decorrere dal 2016, per i quali il Senato ha provveduto ad aggiornare la copertura di due annualità. Queste somme sono rinvenute con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge quantifica analiticamente gli oneri collegati all'attuazione dell'Accordo in esame: si tratta sostanzialmente di spese di viaggio e di missione di funzionari dell'Amministrazione delle dogane italiana che dovranno recarsi in Messico per assolvere alcuni dei compiti previsti nell'Accordo, tra i quali la partecipazione alle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 22.

L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012.

C. 3943 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Maria IACONO (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo.

Sottolinea che l'intesa in esame risponde all'esigenza di sviluppare e disciplinare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, Italia e Armenia, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la cooperazione in materia di sicurezza.

L'Armenia è membro del Partenariato euro-Atlantico, un *forum* di regolare consultazione, coordinamento e dialogo tra la NATO ed i suoi *partner* esterni, e ha sottoscritto fin dal 1994 il programma della NATO denominato Partenariato per la pace. Segnala, altresì, che, all'interno dell'Assemblea parlamentare della NATO, la delegazione armena è una delegazione molto attiva e molto presente. Riguardo al contenuto l'Accordo italo-armeno in esame si compone di un breve preambolo che richiama la comune adesione alla Carta delle Nazioni Unite e di 11 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, consistenti nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due paesi.

L'articolo 2 dell'accordo dispone sui profili attuativi, le aree di intervento e le modalità della cooperazione, precisando che la cooperazione sarà sviluppata sulla base di piani annuali e pluriennali e che l'organizzazione sarà di pertinenza dei rispettivi Ministeri della difesa. Fra gli ambiti di cooperazione si evidenziano i campi della politica di sicurezza e difesa,

della formazione militare-legale, della ricerca, sviluppo e acquisto di prodotti e servizi per la difesa e delle operazioni umanitarie.

Con l'articolo 3 vengono regolati gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo. Si stabilisce che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza per l'esecuzione del medesimo, con riferimento alle spese di viaggio, salari, oneri assicurativi ed oneri relativi alle indennità previste dai rispettivi ordinamenti, alle spese mediche ed a quelle per la rimozione o l'evacuazione di personale malato, infortunato o deceduto.

Nel disciplinare le questioni relative alla giurisdizione, l'articolo 4 stabilisce il diritto per il Paese ospitante di giudicare il personale ospitato per i reati commessi sul proprio territorio, salvo i reati contro la sicurezza interna. Sono poi disciplinati i casi di eventuali risarcimenti per danni in relazione al servizio reso e la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare, prevedendo in particolare l'impegno a dare supporto ad iniziative commerciali correlate al comparto.

L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti, salvo il caso in cui tali danni, causati nel periodo di attuazione degli obblighi di servizio, non siano il risultato di una negligenza grave o comportamento doloso.

L'articolo 6, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, disciplina la cooperazione nel campo dell'importazione ed esportazione di prodotti aventi scopo militare. In particolare, il paragrafo 1 prevede la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti i materiali in argomento. Il paragrafo 2 individua le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti, che sono: 1) ricerca scientifica, test e progettazione; 2) scambi

di esperienze in campo tecnico; 3) produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici congiunti in settori stabiliti dalla Parti; 4) approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi comuni e produzione ordinati da una delle Parti, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali in materia di *import/export* di prodotti ad uso militare; 5) supporto alle industrie della difesa ed agli enti governativi per l'avvio della cooperazione nel campo della produzione di prodotti ad uso militare.

Le Parti potranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame. Il paragrafo 3, infine, prevede che le Parti si prestino reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e da contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni.

L'articolo 7 detta norme in merito alla sicurezza delle informazioni classificate, stabilendo che siano trasferite unicamente attraverso i canali governativi designati, disciplinando una corrispondenza delle classifiche di segretezza.

Gli articoli 8 e 9 disciplinano, rispettivamente, le modalità per la risoluzione delle eventuali controversie interpretative, e per gli emendamenti al testo dell'accordo.

Infine, gli articoli 10 e 11 regolano l'entrata in vigore dell'Accordo, prevedendone la durata fino a quando una delle Parti, in qualsiasi momento, non lo denunci, in forma scritta da inoltrare attraverso i canali diplomatici e con effetto a 90 giorni dal ricevimento della notifica e senza pregiudizio, se non diversamente concordato, per i programmi e le attività in corso.

Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli che riguardano l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria, la clausola di invarianza di spesa e l'entrata in vigore. Gli oneri economici, riferiti a visite ufficiali ed incontri operativi fra le rispettive

delegazioni, sono quantificati in 6.400 euro circa ad anni alterni, a decorrere dal 2016.

Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* **Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012;** *b)* **Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012.**

C. 3944 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo.

Osserva che l'Accordo di partenariato e cooperazione tra Unione europea e Iraq costituisce la prima relazione pattizia tra le due Parti. Dalla caduta del regime di Saddam Hussein nel 2003 l'Unione europea ha fornito un sostegno finanziario complessivo di circa un miliardo di euro all'Iraq, con le finalità primarie della ricostruzione e dell'assistenza umanitaria. L'Accordo in oggetto rappresenta indubbiamente un risultato di grande rilievo politico per l'Iraq, che va al di là dei semplici aspetti commerciali, delineando un quadro giuridico ad ampio spettro. Infatti l'Accordo, inizialmente concepito in una dimensione squisitamente commerciale, ha subito nella fase negoziale un'evoluzione – soprattutto per impulso della Parte irachena – portando ad un'intesa di partenariato inclusiva della dimensione del dialogo politico. In questo senso l'Accordo, concluso per un periodo iniziale di 10 anni, prevede l'istituzione di un con-

nesso che si riunirà periodicamente a livello ministeriale per discutere prioritariamente di politica estera, sicurezza, diritti umani, lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e al terrorismo, questioni di interesse della Corte penale internazionale.

Dal punto di vista commerciale l'Accordo di partenariato UE-Iraq registra una fase ancora iniziale di cooperazione tra le Parti, nel senso di costituire un accordo non specificamente preferenziale, e tuttavia inclusivo delle norme di base dell'Organizzazione mondiale del commercio e qui risiede l'importanza commerciale dell'intesa, in quanto l'Iraq non fa ancora parte dell'OMC. Nella fase negoziale l'Italia ha sostenuto con convinzione la stipula dell'Accordo con l'Iraq, anche in funzione di tutela degli importanti interessi nazionali già consolidati nell'area e delle prospettive di ulteriore sviluppo.

L'accordo si ispira agli Obiettivi di sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite, in parallelo ai principi di efficacia degli aiuti internazionali ormai consolidati nelle prassi internazionali. L'Accordo ribadisce il nesso inscindibile tra sviluppo socio-economico e sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale. Non meno importante nell'impostazione dell'Accordo sono le questioni del rispetto dei valori democratici e dei diritti umani, come anche il riconoscimento del ruolo della società civile.

L'Accordo si suddivide in 124 articoli raggruppati in cinque titoli. Fanno parte integrante dell'Accordo quattro allegati, rispettivamente concernenti gli appalti pubblici, i diritti di proprietà intellettuale, i centri di informazione e le note e disposizioni supplementari.

Il Titolo I (articoli 3-7) concerne il dialogo politico e la cooperazione in materia di politica estera e di sicurezza: sono interessati i settori già accennati in sede introduttiva.

Il Titolo II riguarda gli scambi e gli investimenti, e comprende gli articoli 8-80. Come già ricordato, l'insieme di queste disposizioni non istituisce una cooperazione commerciale preferenziale tra UE e Iraq, ma facilita i molteplici profili degli

scambi di beni e servizi tra i due territori, ispirandosi comunque al trattamento della nazione più favorita. Nel settore degli appalti le Parti si spingono a garantire un'apertura graduale e reciproca dei rispettivi mercati. Non manca un'ampia sezione dedicata alla composizione di eventuali controversie nell'applicazione dell'Accordo, per le quali si prevede la costituzione di un apposito collegio arbitrale.

Il Titolo III (articoli 81-101) concerne i settori di cooperazione, che sono sostanzialmente quelli oggetto dell'azione di cooperazione allo sviluppo dell'Unione europea — quindi in particolare l'assistenza finanziaria e tecnica, la cooperazione in materia di sviluppo sociale ed istruzione, le piccole e medie imprese, lo sviluppo agricolo e rurale, i trasporti, l'ambiente e la cooperazione doganale. Particolare importanza riveste il settore dell'energia, nel quale si cercherà di promuovere l'efficiente funzionamento del mercato anche tramite partenariati tra le imprese europee e quelle irachene nel campo delle prospezioni, della produzione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti energetici. Si cercherà inoltre di favorire l'inserimento dell'Iraq nel progetto del mercato del gas tra Unione europea e Mashrek arabo.

Il Titolo IV è dedicato ai principi dello Stato di diritto, e comprende gli articoli 102-110. Particolare rilievo assumono i profili dell'indipendenza della magistratura, nonché del diritto ad un equo processo. In questa sezione sono anche ricomprese le questioni della cooperazione giudiziaria in materia di migrazione e asilo, di lotta alla corruzione e al crimine organizzato (incluso il riciclaggio di denaro), di contrasto ai traffici illegali di stupefacenti. Particolarmente importante è inoltre la prevista cooperazione nell'ambito culturale, soprattutto in relazione alle misure per combattere i traffici di reperti archeologici particolarmente floridi, purtroppo, nella situazione di instabilità regionale.

Il Titolo V, infine, riguarda disposizioni istituzionali, generali e finali (articoli 111-124). Va qui segnalato in particolare l'ar-

ticolo 111, con il quale è istituito il Consiglio di cooperazione, che ha il compito di condurre il monitoraggio dell'attuazione dell'Accordo in esame. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno con rappresentanti delle Parti, ed è coadiuvato da un comitato di cooperazione da eventuali sottocomitati *ad hoc*.

L'articolo 113 istituisce il Comitato parlamentare di cooperazione, che dà concretezza alla dimensione parlamentare in un organismo composto da membri del Parlamento europeo e del Parlamento di Baghdad.

L'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e le Filippine (*Partnership and Cooperation Agreement – PCA*) è il secondo che l'Unione europea conclude con un Paese membro dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), dopo quello con l'Indonesia. L'Accordo, una volta in vigore, consentirà di avviare la cooperazione in settori quali la lotta al terrorismo, lo sviluppo sostenibile ed i diritti umani, nonché di sviluppare un partenariato di ampia portata strategica. Il PCA avrà così un impatto positivo anche sull'insieme delle relazioni dell'Unione europea con i Paesi del Sud-Est asiatico, rendendo più efficace l'impegno delle istituzioni comunitarie e degli Stati membri nei confronti delle Filippine, oltre a rappresentare un ulteriore progresso verso un maggiore coinvolgimento politico ed economico europeo nel Sud-Est asiatico. Si tratta del primo Accordo dell'Unione europea concluso con le Filippine, che completa il quadro giuridico attuale costituito dall'Accordo di cooperazione del 1980 tra la Comunità economica europea ed i Paesi membri dell'ASEAN.

L'Accordo amplierà notevolmente la portata dell'impegno reciproco per quanto riguarda l'aspetto economico e commerciale, nonché in materia di giustizia e affari interni, estendendo i settori di cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti marittimi ed aerei, fino a temi quali il riciclaggio del denaro ed il contrasto al finanzia-

mento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe illecite, la criminalità organizzata e la corruzione. L'Accordo dedica, per la prima volta, disposizioni rigorose alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea in materia fiscale.

L'Accordo con le Filippine contempla le clausole *standard* dell'Unione europea in materia di diritti umani, Corte penale internazionale, armi di distruzione di massa, armi leggere e di piccolo calibro nonché lotta al terrorismo, ed attua le politiche dell'Unione europea in materia tributaria e sulla migrazione.

Il testo si compone di 58 articoli suddivisi in 8 titoli.

Il Titolo I definisce la natura e l'ambito di applicazione dell'intesa, con l'impegno espresso dalle Parti a cooperare anche nel quadro delle organizzazioni internazionali cui appartengono.

Il Titolo II definisce gli aspetti di dialogo politico e di cooperazione, in particolare in tema di diritti umani, di giustizia internazionale, di lotta al terrorismo.

Il Titolo III è dedicato al commercio e agli investimenti ed è finalizzato alla intensificazione dei rapporti commerciali bilaterali, mentre il Titolo IV è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia e di sicurezza, con l'impegno sancito ad un'azione di contrasto alle droghe illecite, al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e alla criminalità organizzata.

Il Titolo V riguarda la cooperazione in materia di migrazione e lavoro marittimo.

Il Titolo VI, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, disciplina la cooperazione economica e quella dei diversi ambiti settoriali, dall'occupazione alla gestione del rischio di catastrofi, dall'energia all'ambiente, dall'agricoltura alla pesca e allo sviluppo rurale, dalla politica industriale al sostegno alle piccole e medie imprese, fino al settore dei servizi finanziari. Il Titolo VII definisce il quadro istituzionale dell'Accordo, prevedendo un comitato misto preposto al buon funzionamento ed alla corretta attuazione dell'intesa bilaterale. Il Titolo VIII reca le disposizioni finali.

Il disegno di legge di ratifica, che si compone di cinque articoli, reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato e cooperazione tra UE e Iraq, con allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; e dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra UE e Filippine, fatto a Phnom Panh l'11 luglio 2012. Come di consueto, i primi due articoli dispongono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi.

L'articolo 3 prevede la norma di copertura finanziaria degli oneri collegati all'accordo tra UE e Filippine, in particolare dall'articolo 38, comma 2, lettera e) di detto accordo. Tali oneri sono valutati in 105.883 euro a decorrere dal 2015, e ad essi si provvede con riduzione della stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale riduzione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica, in riferimento all'accordo UE-Filippine, rileva come in conseguenza dell'articolo 38, comma 2, lettera e) dell'Accordo – dialogo tra le Parti finalizzato all'estensione del trattamento nazionale e delle garanzie di nazione più favorita per le navi gestite da cittadini e imprese riconducibili alle Filippine – sono ipotizzabili oneri seppur modesti, per il minore introito della tassa di ancoraggio nei porti italiani: detti oneri vengono quantificati in 105.883 euro annui. Per quanto concerne le restanti previsioni dell'Accordo UE-Filippine e l'intero Accordo UE-Iraq la relazione tecnica non rileva costi inerenti alla loro attuazione, in quanto la gestione dei due Accordi è demandata a strutture e personale di livello comunitario. In particolare, nei confronti dell'Iraq, il trattamento della nazione più favorita previsto dall'articolo 10 del relativo Accordo potrebbe determinare minori introiti doganali, tuttavia assolutamente non quantificabili in modo preventivo.

L'articolo 4 contiene una clausola di varianza finanziaria per la quale dall'at-

tuazione dell'Accordo di partenariato UE-Iraq non devono derivare (comma 1) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 2).

L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Preannuncia quindi la presentazione di una proposta di parere favorevole.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 27 luglio 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.25 alle 16.40.

ALLEGATO 1

5-06690 Dallai: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda florovivaistica Floramiata.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si forniscono a riguardo le informazioni in possesso del Ministero dello sviluppo economico sulla società Floramiata S.r.l., realtà rilevante nel settore florovivaistico in Italia.

Fin dalla dichiarazione di fallimento della società in parola, avvenuta l'8 ottobre del 2015, è stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa allo scopo di non disperderne i valori aziendali, nell'interesse dei creditori, con ciò garantendo, nei limiti del possibile, la forza lavoro già presente; la sentenza è stata impugnata, ma confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con propria sentenza del 15 aprile 2016. È stata in particolare autorizzata anche la continuazione dell'esercizio provvisorio dell'impresa, in vista della vendita dell'azienda, prevista con asta pubblica.

Richiamando la relazione elaborata dal giudice delegato, il Presidente del Tribunale di Siena ha specificato che si è di fronte ad una azienda molto complessa sia per il numero dei dipendenti (135), sia per l'elevato fatturato composto da migliaia di fatture, sia per le numerosissime problematiche nascenti dall'andamento quotidiano della gestione.

Sussiste, peraltro, una discreta liquidità, come emerge dalla situazione finanziaria al 31 maggio 2016, dovuta ai seguenti fattori principali: incasso dei crediti esistenti alla data del fallimento e loro costante monitoraggio, massima ottimizzazione delle risorse e attenzione ai costi aziendali.

L'esercizio provvisorio ha peraltro permesso il mantenimento dell'occupazione, dell'avviamento aziendale, e soprattutto, la realizzazione al meglio del magazzino delle piante in accrescimento e la contemporanea coltivazione di nuove piante al fine di mantenere l'azienda viva sul mercato e potenzialmente appetibile a possibili interessati a rilevarla.

La vendita consentirebbe la prosecuzione dell'attività aziendale e, come previsto nel disciplinare di vendita, «sono inclusi nel complesso aziendale in vendita i rapporti di lavoro relativi ai dipendenti attualmente in forza, nonché i contratti in essere con gli agenti plurimandatari (n. 8) ed un contratto di responsabile commerciale. Il trasferimento dell'azienda Floramiata comporta, pertanto, il subentro dell'aggiudicatario nei predetti contratti e nei rapporti di lavoro dipendenti e di agenzia.

Tuttavia le condizioni di vendita consentono che l'aggiudicatario possa risolutivamente condizionare la propria offerta di acquisto del complesso aziendale al raggiungimento di soddisfacenti accordi sindacali ex articolo 47, comma 5, legge n. 428/1990 circa numero dei lavoratori da trasferire alle proprie dipendenze, nonché, le ulteriori modifiche dei rapporti di lavoro consentite dalle norme vigenti. Ove tale condizione venga apposta, l'aggiudicatario si impegna a comunicare a mezzo PEC alle cedenti se intende rinunciarvi. L'eventuale silenzio dell'aggiudicatario si considera come espressa rinuncia alla condizione risolutiva.

Si può pertanto ritenere, compatibilmente con le esigenze imposte dalla concorsualità, che l'attenzione ai profili di conservazione aziendale ed occupazionale sia stata massima, nel rispetto delle esigenze note nel panorama economico sociale nazionale e in specie locale.

Infine, informo che al Ministero dello sviluppo economico, attualmente non è pervenuta alcuna richiesta di « apertura di un tavolo di confronto », ma da comunque la proprio disponibilità qualora fosse richiesto e continuerà a seguire con attenzione l'evolversi della vicenda.

ALLEGATO 2

5-07434 Ferraresi: Rischi connessi alle attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in aree caratterizzate dal fenomeno della subsidenza naturale.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste dagli Interroganti, relative al fenomeno di subsidenza in Emilia-Romagna, sulla base degli elementi acquisiti, si rappresenta quanto segue.

Innanzitutto, si deve opportunamente precisare che nell'esame delle valutazioni di impatto ambientale inerenti attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia a terra che a mare, la problematica della subsidenza è stata sempre considerata dal Ministero dell'ambiente tra gli aspetti di maggiore interesse, come testimoniano gli innumerevoli atti di compatibilità ambientale rilasciati dallo stesso. Molte delle prescrizioni contenute in tali atti, infatti, hanno come finalità il monitoraggio e la prevenzione di tali fenomeni di subsidenza. Eguale attenzione è posta nelle citate valutazioni di impatto ambientale relativamente alla problematica della sismicità indotta. Allo stesso modo si evidenzia che anche nell'ambito dei procedimenti di competenza regionale sono presi in considerazione i possibili impatti sulle differenti componenti ambientali e territoriali e, pertanto, anche gli aspetti idrogeologici e di sicurezza idraulica del territorio, in particolare per la subsidenza, per i progetti di ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi.

Il tema della subsidenza è da anni oggetto di monitoraggio da parte degli Enti locali, in particolare dall'ArpaER e dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna. L'ArpaER gestisce la rete di monitoraggio regionale, basata su 2300 capisaldi di livellazione e 60 punti GPS e sta facendo uso

di tecniche di telerilevamento basate sull'interferometria radar. L'area maggiormente critica è compresa tra le province di Bologna e Modena. Per quanto riguarda, comunque, la costa, il litorale, nel suo complesso, mostra una prevalente tendenza alla diminuzione della subsidenza (per maggiori dettagli si possono consultare i seguenti siti: <http://www.arpae.it/dettaglio-generale.asp?id=2969&idlivello=1423> e <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/subsidenza>).

Con riferimento alle possibili relazioni tra le attività di esplorazione e ricerca di idrocarburi e l'aumento di attività sismica nell'area interessata da dette attività, si fa presente che la Commissione ICHESE, istituita a seguito della sequenza sismica del maggio 2012, ha consegnato nel febbraio 2014 il proprio rapporto. Nel rapporto ICHESE si evidenzia che dallo studio effettuato non sono stati rinvenuti elementi che permettessero di associare la sequenza sismica del maggio 2012 in Emilia alle attività operative svolte nei campi di Spilamberto, Recovato, Minerbio e Casaglia. Pur tuttavia, non è stato possibile escludere che le attività effettuate nella Concessione di Mirandola abbiano potuto contribuire ad innescare la sequenza. Nello specifico la Commissione ha affermato che: «*La Commissione ritiene altamente improbabile che le attività di sfruttamento di idrocarburi a Mirandola e di fluidi geotermici a Casaglia possano aver prodotto una variazione di sforzo sufficiente a generare un evento sismico "indotto". L'attuale stato delle conoscenze e l'interpretazione di tutte le informazioni*

raccolte ed elaborate non permettono di escludere, ma neanche di provare, la possibilità che le azioni inerenti lo sfruttamento di idrocarburi nella concessione di Mirandola possano aver contribuito a “innescare” l’attività sismica del 2012 in Emilia. ».

Inoltre, sulla scorta delle indicazioni della Commissione ICHESE, sono stati attivati da parte della Regione, del Ministero dello sviluppo economico e del concessionario degli studi specifici sul sito di Mirandola e, contestualmente, il Ministero dello sviluppo economico ha predisposto una commissione di esperti incaricata della stesura di specifiche Linee Guida per il monitoraggio delle attività di coltivazione di idrocarburi e stoccaggio sotterraneo di gas naturale e, più in generale, per le attività di sottosuolo.

In attesa dei risultati nel sito di Mirandola e della predisposizione delle Linee Guida, la Regione Emilia-Romagna ha disposto la sospensione delle procedure di propria competenza di rilascio dell’intesa nell’ambito dei procedimenti statali in itinere riguardanti permessi di ricerca e prospezioni nonché le concessioni di coltivazioni e stoccaggio d’idrocarburi nell’intero territorio dell’Emilia-Romagna (delibera di giunta 547/2014).

Sempre secondo quanto comunicato dalla Regione Emilia-Romagna, gli approfondimenti effettuati su Mirandola, terminati nel luglio 2014, dopo essere stati valutati dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno permesso di affermare che non vi sono evidenze scientifiche atte a dimostrare che le attività del campo in questione abbiano innescato la sequenza sismica del maggio 2012.

Visti gli esiti degli approfondimenti eseguiti a Mirandola e la pubblicazione delle Linee Guida, avvenuta nel novembre 2014, nel luglio 2015 la Regione Emilia-Romagna ha revocato la predetta sospensione precedentemente decisa in merito alle attività sugli idrocarburi (delibera di giunta 903/2015).

Con particolare riferimento, altresì, alle attività svolte sul sito di Cavone, il Ministero

dello sviluppo economico fa presente di aver avviato con la Regione Emilia Romagna azioni per la realizzazione di studi e attività nel suddetto campo. All’esito di tali iniziative, concluse nel luglio 2014, è stato dimostrato che le attività di Cavone non hanno avuto alcuna influenza sugli eventi sismici dell’Emilia-Romagna del 2012.

La stessa Regione ha, inoltre, siglato un accordo con il Ministero dello sviluppo economico finalizzato a promuovere lo sviluppo nel settore energetico, ribadire l’impegno nella riduzione dei consumi, attuare le Linee Guida in tre siti sperimentali individuati e migliorare la sicurezza delle attività di ricerca e coltivazione delle risorse del sottosuolo.

Si segnala peraltro che il Ministero dello sviluppo economico con decreto del 25 marzo 2015, ha introdotto l’obbligo di effettuare i monitoraggi della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro per tutte le nuove attività di produzione di idrocarburi, secondo le specifiche tecniche più avanzate, individuate nelle linee guida, di cui sopra.

Da ultimo, si segnala anche che la Sentenza della Corte di Giustizia europea del 11 febbraio 2015 stabilisce che, secondo il Diritto Europeo, che non c’è l’obbligo di VIA per i progetti di ricerche di idrocarburi ma che su tali tipologie di progetti c’è l’obbligo di sottoporli a *screening*.

Si sottolinea che le valutazioni ambientali, sono procedure che prescindono da limiti amministrativi quali i confini comunali, e che nei procedimenti di VIA è obbligatorio valutare anche gli impatti cumulativi, ossia gli impatti derivanti da altri progetti analoghi che possono essere presenti nell’intorno dell’area interessata; anche in questo caso a tali valutazioni nessun limite può essere imposto da eventuali confini amministrativi (comunali e/o regionali).

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicurano gli onorevoli interroganti che il Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere le proprie attività con il massimo grado di attenzione.

ALLEGATO 3

5-07758 Narduolo: Adozione del decreto ministeriale riguardante le aree di crisi industriale non complessa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come evidenziato anche dagli Onorevoli Interroganti, la normativa concernente forme di intervento a sostegno delle cosiddette aree di crisi industriale non complesse è relativamente recente, in quanto prevista al comma 8-bis, dell'articolo 27 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Successivamente, il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 9 giugno 2015 ha stabilito i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla Legge 181/89, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.

In particolare, l'articolo 2, comma 3 del citato decreto prevede che «*I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati,*

anche su proposta delle singole regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

Ciò permesso, in merito quindi alla richiesta formulata dagli Onorevoli Interroganti riguardo alla tempistica di definizione dello schema di decreto ministeriale di individuazione delle aree di crisi non complesse, informo che il medesimo è stato predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ha già ricevuto il parere positivo da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto si prevede la emanazione a breve del decreto non appena concluso l'ordinario iter per l'approvazione da parte dell'organo di controllo.

ALLEGATO 4

5-08490 Fabbri: Continuità produttiva e occupazionale dell'azienda Stampi Group Monghidoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nell'atto in parola si fa riferimento alle vicende dello stabilimento della Società Stampi Group Srl con sede a Monghidoro (BO), in particolare alle problematiche legate alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al mantenimento della produttività sul territorio.

La Società Stampi Group, come d'altra parte noto, è conosciuta per la produzione di bobine elettriche, anche esportate sul mercato internazionale ed è, altresì, considerata un sito produttivo molto importante per il territorio montano bolognese.

In merito alla questione posta dagli Onorevoli Interroganti relativa alla garanzia occupazionale, il Ministero del Lavoro, sentito al riguardo, ha riferito che la Società in questione ha fatto ricorso all'integrazione salariale per i propri dipendenti a seguito della sottoscrizione, in data 23 luglio 2015, di un contratto di solidarietà che prevedeva la contrazione oraria per tutti i 100 lavoratori dipendenti.

Con decreto direttoriale del 30 novembre 2015 è stata, per quanto sopra esposto, autorizzata la concessione del trattamento di CIGS per il periodo dal 3 agosto 2015

al 2 febbraio 2016, così come concordato nel sopra citato contratto di solidarietà.

Successivamente, la Società ha inoltrato istanza di accesso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale per il periodo dal 3 febbraio 2016 al 2 febbraio 2017. Tale istanza è in corso di istruttoria presso la competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro.

Da ultimo, in data 5 maggio 2016 la Società ha comunicato la messa in liquidazione – pur senza ancora la cessazione di attività – e l'apertura delle procedure di mobilità per la gestione del personale in esubero.

Evidenzio che, a tutt'oggi, al Ministero dello Sviluppo Economico non è pervenuta alcuna richiesta di apertura di un tavolo di confronto per l'esame dei problemi segnalati dagli Onorevoli Interroganti.

Pur tuttavia, il MiSE dà la propria disponibilità per qualsiasi futuro intervento si dovesse rendere ancora utile e necessario per la risoluzione della vertenza che, come noto agli Interroganti, è anche all'attenzione delle Autorità locali.

ALLEGATO 5

5-08925 Grillo: Questioni inerenti il contratto di sviluppo « ricettività alberghiera » – Sicilia, « Perla Ionica » promossa dalla Società ITEM.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Riguardo ai quesiti posti dagli Onorevoli Interroganti, preme richiamare, per intero e, soprattutto, per quanto ancora in essere, il contenuto della risposta fornita dal Ministero dello Sviluppo Economico in relazione all'Interrogazione n. 5-07844, a firma dell'On. Grillo e altri, di pari argomento, discussa il 120 aprile u. s.

In quell'ambito veniva evidenziato l'iter della domanda di agevolazioni a valere sulla misura « Contratti di Sviluppo », con il relativo contratto con la Società ITEM sottoscritto in data 13 ottobre 2014, e le successive vicende relative alla mancata presentazione, all'epoca, di alcuno stato di avanzamento lavori relativo agli investimenti ammessi alle agevolazioni, la richiesta, nel marzo 2015, da parte della società citata, dell'anticipazione del 30 per cento delle agevolazioni, pari ad euro 7.227.649,00, erogata previa presentazione di apposita fidejussione con scadenza 31.12.2017, la richiesta di proroga dei termini di presentazione del primo stato di avanzamento lavori e del termine di conclusione del programma di investimenti, adducendo problematiche tecniche attinenti la realizzazione dell'intervento e sorte successivamente all'avvio del cantiere.

L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA –, soggetto attuatore dei contratti di sviluppo, provvedeva, nel novembre 2015, ad una richiesta scritta di integrazioni concernenti i dettagli e le motivazioni esplicative a supporto dello slittamento dei tempi di realizzazione del progetto, nonché a richiedere a ITEM S.r.l.

evidenza della destinazione delle erogazioni effettuate a titolo di anticipazione.

A seguito dell'invio di informazioni parziali comunicando, in data 25 novembre 2015, e dell'impossibilità a proseguire nella trasmissione dell'ulteriore documentazione richiesta, a seguito del sequestro del cantiere nell'ambito procedimento penale (numero 9512/2014 R.G.N.R.) della Procura Distrettuale presso il Tribunale di Catania, INVITALIA decideva, la sospensione, in data 2 dicembre 2015, dell'iter agevolativo, in attesa di sviluppi del procedimento penale, con la contemporanea richiesta a ITEM di fornire un tempestivo aggiornamento nel caso sopraggiungessero circostanze tali da superare la situazione di sequestro.

Successivamente, la Società, previa autorizzazione del Tribunale, produceva altra documentazione, reiterando la richiesta di proroga, richiesta ritenuta non esauritiva dall'Agenzia poiché non erano stati forniti aggiornamenti in merito allo status del citato provvedimento di sequestro, la giustificazione della destinazione dell'anticipazione erogata pari a circa sette milioni di euro risultava solo parziale (a fronte di una fattura di acconto di circa 7 mln del general contractor Volteo era stata prodotta contabilità di cantiere con un avanzamento degli investimenti di progetto pari a ca. 2,3 milioni di euro). Infine, veniva comunicata la risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto tra ITEM e Volteo Energie S.p.A., società, quest'ultima, espressamente indicata nel contratto di sviluppo quale *general contractor*.

Quindi la constatazione, da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, dell'assenza delle condizioni per valutare la possibilità di concessione di una proroga e per interrompere la sospensione dell'*iter*.

Qualora, al termine del periodo di sospensione previsto, il 2 giugno 2016, non fosse stato possibile rinvenire le condizioni tecniche e procedurali per il seguito dell'*iter* agevolativo, INVITALIA, tenendo conto sia del termine di rendicontabilità delle risorse finanziarie pubbliche di cui si avvaleva il progetto in parola (PON-SIL 2000-2006, termine di rendicontabilità al 31 luglio 2018), sia dell'opportunità di salvaguardare l'impatto atteso, avrebbe verificato se comunicare un ulteriore periodo di sospensione dell'*iter* o se revocare le agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 8 del contratto di sviluppo ed escutere la garanzia fideiussoria per recuperare l'anticipazione erogata.

L'*excursus* appena tracciato si è reso necessario, a mio avviso, oltre che per chiarire gli aspetti salienti della vicenda, soprattutto per evidenziare che, proprio in ragione della scadenza dei termini di sospensione dell'*iter* agevolativo (intervenuta, lo rammento, il 2 giugno scorso), in data 13 giugno 2016 è stata inviata, da INVITALIA, alla società ITEM una comunicazione in cui si ribadivano le carenze documentali e le criticità già rappresentate in precedenza – e brevemente riassunte *supra* –, richiedendo l'invio, con la massima urgenza, degli elementi necessari a valutare la possibilità di proseguire l'*iter* agevolativo o esperire le opportune azioni a tutela della posizione contrattuale dell'Agenzia e dei fondi pubblici gestiti.

La ITEM S.r.l. ha risposto in data 7 luglio 2016 e, pertanto, la documentazione prodotta dalla società è attualmente in corso di valutazione da parte della stessa INVITALIA.

ALLEGATO 6

5-08973 Becattini: Tracciabilità dei prodotti del settore della moda.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Interrogante riflettendo su una ricerca condotta da alcuni *data analyst* italiani, denuncia che il citato account verrebbe utilizzato per pubblicare foto di prodotti di marca a prezzi leggermente inferiori a quelli di mercato, per poi invitare gli utenti interessati a chattare su altre piattaforme sulle quali, successivamente, si perfeziona la vendita.

Secondo lo studio tale meccanismo sarebbe facilitato dalla circostanza che gli avventori non sarebbero consapevoli di acquistare un falso, quanto piuttosto di concludere un affare, poiché il prezzo proposto non si discosterebbe di molto da quello normalmente praticato.

In proposito, fa presente che il 30 marzo 2016 è stata approvata alla Camera dei Deputati una proposta di legge con l'intento di definire un sistema anticontraffazione del made in Italy mediante appositi segni unici, non riproducibili.

Considerati gli evidenti risvolti negativi della pratica descritta in molti settori ma soprattutto nel settore della moda, il Ministero dello sviluppo economico, pur non svolgendo attività di indagine, riservate queste ultime, alle forze di polizia, ha realizzato una serie di attività al fine di monitorare e contrastare la contraffazione *on line*.

All'approfondimento del fenomeno della contraffazione *on line* è dedicato, infatti, già da alcuni anni un filone di ricerca ad hoc. Nel 2013 è stata pubblicata una prima analisi volta a quantificare l'incidenza e le caratteristiche della contraffazione *on line* – intesa come contraffazione di marchi nel *web* 1.0, nel *web* 2.0

e nelle principali piattaforme mondiali di e-commerce – relativamente ai settori calzature e occhiali.

Lo studio, oltre a fornire una misura della contraffazione *on line* relativamente ai marchi dei due settori nel *web* 1.0, nei motori di ricerca, nel *web* 2.0, nelle piattaforme di e-commerce B2C (*Business to Consumer*) e B2B (*Business to Business*), ha fornito una « radiografia » delle pagine contraffattive volta ad illustrare le tecniche usate dai contraffattori stessi per attirare i consumatori ed indurli all'acquisto, le offerte relative a più brand molto noti, i siti che richiamano nell'aspetto siti autentici.

Particolarmente significativo è il dato emerso sulla probabilità che un normale « navigatore » della rete ha di imbattersi, involontariamente, in pagine contraffattive nei motori di ricerca (e in particolare nelle prime due pagine dei risultati dei motori), pari a circa il 18 per cento.

L'indagine ha inoltre fornito informazioni importanti ai fini dell'*enforcement* dei diritti di proprietà industriale (dati sull'origine geografica dell'offerta contraffattiva, origine intesa come localizzazione dei server che ospitano le pagine con i marchi contraffatti, elenco dei domi di primo livello usati dai contraffattori, ecc.).

Ancora, per quanto di specifico interesse a proposito dell'utilizzo dei *social network*, quale strumento per commercializzare prodotti contraffatti, dai più recenti studi effettuati dal Mise in collaborazione con Censis sulle caratteristiche della contraffazione a livello provinciale, sono emersi canali di commercio innova-

tivo, a Roma e Milano, con «cattura dei clienti in cerca di merci di alta gamma, di alta qualità, e di provenienza italiana, con forme di vendita itinerante che si potrebbero definire da «bancarella 2.0»:

se i clienti sono italiani vengono intercettati attraverso il passaparola con messaggi su *Whats App* o su profili *Facebook* dove vengono anche presentate le fotografie dei prodotti a disposizione, che, una volta ordinati, sono consegnati in strada per appuntamento, o porta a porta;

se sono turisti vengono intercettati per strada, mostrando loro i cataloghi cartacei o su *iPad* della merce disponibile, e poi condotti per l'acquisto in piccoli depositi del centro storico.

Alla luce della crescente minaccia rappresentata dalla contraffazione *on line*, evidenziata anche nel recente studio OCSE-EUIPO e del quadro normativo europeo ed internazionale, il Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC) ha individuato quale strumento più utile al contrasto del fenomeno l'accordo volontario e vincolante fra le parti. Si è, in altri termini, optato per l'adozione di uno strumento di *soft law*, ovvero un accordo volontario tra detentori di diritti di proprietà industriale e operatori della rete, denominato «Carta Italia», carta per lo sviluppo di *best practice* per contrastare la contraffazione *on line*.

Il Mise attraverso i suoi uffici ha, dunque, favorito il confronto tra Netcomm, associazione che riunisce i fornitori di contenuti *on line*, e Indicam, associazione che riunisce i titolari dei diritti, agevolando il dialogo fra le parti, consentendo il raggiungimento dell'accordo – siglato nel luglio 2015 – e svolgendo un ruolo di garanzia degli impegni assunti dalle parti.

In particolare la Carta prevede modalità rapide, semplici ed efficaci per la segnalazione e l'eliminazione di offerte di prodotti in violazione di diritti di proprietà industriale e, ancor più importante, contiene l'impegno delle parti a individuare insieme le modalità più idonee a

prevenire la messa *on line* di offerte di prodotti contraffatti e ad evitare che si ripetano.

Il Ministero si impegna, in primis, come garante dell'attuazione delle disposizioni previste nell'accordo, raccogliendo in modo sistematico le informazioni fornite dagli aderenti, favorendone la diffusione e, infine, se delegato dai titolari dei diritti, procedendo direttamente a segnalare le violazioni. La Carta è aperta a tutti i soggetti della filiera produttiva e distributiva operanti in Italia – *merchant*, piattaforme di *e-commerce*, titolari dei diritti, produttori licenziatari e – elemento caratterizzante rispetto ad altri accordi volontari – le associazioni dei consumatori.

Il Ministero dello sviluppo economico pur auspicando un miglioramento generale degli strumenti di tutela mediante ulteriori iniziative legislative, ha tuttavia, incontrato ed incontra difficoltà sul piano tecnico circa la definizione della specifica proposta cui fa riferimento l'Onorevole interrogante.

In via preliminare voglio evidenziare che la proposta di legge richiamata [A.C. 1454-2522-2868-3320-A] è stata notificata all'Unione europea il 28 gennaio scorso – notifica 2016/0043/1 con periodo *di stand still* terminato il 28 aprile 2016.

La Commissione e la Svezia hanno formulato delle osservazioni di cui, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della Direttiva (UE) 2015/1535, l'Italia deve tenere conto, per quanto possibile, nella stesura del testo definitivo.

Nel proprio messaggio di osservazioni la Commissione, oltre a rilevare numerose criticità, ha ricordato all'Italia che i decreti di attuazione della legge dovranno essere a loro volta notificati allo stadio di progetto. Ciò significa che si potranno adottare solo alla conclusione della relativa procedura di notifica, pena la loro non opponibilità ai singoli con conseguente impossibilità di applicarne le relative disposizioni e l'apertura di una procedura di infrazione.

In conclusione, evidenzio, quanto alla compatibilità della proposta di legge con il

diritto dell'Unione europea che, considerati i margini di ambiguità del testo notificato, la Commissione allo stato attuale non ha potuto emettere un parere circostanziato nei confronti dell'iniziativa ita-

liana, pur indicando chiaramente i limiti entro i quali possono essere emanate sia la norma primaria che i decreti delegati da adottare, previa notifica, per attuare la legge.

ALLEGATO 7

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM(2016)49);

considerato che:

la comunicazione consente di realizzare un ulteriore passo avanti nel percorso delineato dall'Unione europea in materia di sicurezza energetica, in quanto mira a rafforzare il mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas;

la Strategia si colloca, infatti, all'interno dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare la flessibilità e la capacità di reagire agli *shock* del sistema europeo;

la disponibilità di GNL, insieme allo stoccaggio del gas, potrebbe fornire un notevole contributo alla diversificazione delle fonti energetiche, ponendo rimedio alla condizione di precarietà di alcuni Stati membri delle regioni del Baltico e dell'Europa centro-e sud-orientale, che at-

tualmente dipendono in larghissima misura da un unico fornitore di gas (Russia) e sono fortemente esposti a interruzioni dell'approvvigionamento;

sebbene la produzione europea di GNL è prevista in riduzione, l'offerta globale dovrebbe crescere in misura significativa anche per l'ingresso di nuovi fornitori. Ciò renderebbe particolarmente conveniente, in termini di costi comparati, l'utilizzo del GNL, con consistenti risparmi nella bolletta energetica. Il GNL offre l'ulteriore vantaggio di produrre minori emissioni inquinanti concorrendo alla lotta ai cambiamenti climatici;

lo stoccaggio può svolgere un ruolo fondamentale in caso di perturbazione della fornitura di gas, specialmente nel breve periodo, in virtù della maggiore immediatezza e flessibilità rispetto allo stesso GNL;

la comunicazione ribadisce l'esigenza che gli Stati membri adottino tutte le iniziative necessarie per completare il mercato interno del gas, eliminando gli ostacoli di tipo regolamentare, commerciale e legale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, appare irrinunciabile sviluppare la Strategia in termini flessibili prevedendo la possibilità di ricorrere a diverse opzioni alternative, sia dal punto di vista delle fonti che dei fornitori, in funzione dell'evoluzione del mercato e delle variazioni dell'offerta e della domanda, dei prezzi, dei costi di trasporto e di stoccaggio, in modo da evitare l'adozione di scelte impegnative sotto il profilo finanziario e di impatto che potrebbero rivelarsi antieconomiche o superate sul piano tecnologico;

b) occorre approfittare dell'occasione offerta dalla attesa riduzione prezzi del GNL, per l'aumento dell'offerta esterna causata dall'ingresso di nuovi fornitori, e avviare al più presto con questi ultimi negoziati anche a livello di Unione europea, valutando comparativamente le condizioni praticabili;

c) per quanto concerne le infrastrutture, occorre, in primo luogo, garantire l'uso più efficiente di quelle esistenti, in particolare lavorando per consentire la bidirezionalità dei flussi. Se per un verso, infatti, gli attuali terminal di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigasificazione, per altro verso, la loro distribuzione non è ottimale, in quanto localizzati prevalentemente in pochi Stati membri e non sono adeguatamente supportati da interconnessioni, con la conseguenza che alcuni Stati membri non hanno accesso al GNL;

d) valutare, più ancora che con la costruzione di nuovi *terminal* – che in ogni caso dovrebbero essere realizzati e localizzati minimizzando i rischi ambientali – gli effetti di un miglioramento dell'accesso agli stessi;

e) creare le condizioni per velocizzare la crescita del settore e consentire che il GNL abbia uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio e per tutti gli impieghi possibili, un ruolo fondamentale potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di strutture di stoccaggio del GNL a terra

valutando anche le iniziative utili ad incoraggiare lo sviluppo del mercato di piccola taglia, finanziabile in buona parte con fondi privati;

f) porre in atto azioni volte a sfruttare le potenzialità offerte dall'impiego del GNL nel settore dei trasporti, nel quale esso verrebbe utilizzato in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al *diesel* nei veicoli pesanti. A tale fine, è necessario incentivare il rinnovo ovvero l'adeguamento delle flotte con mezzi alimentati a GNL ovvero a doppia alimentazione (*dual fuel*) e la diffusione di veicoli pesanti alimentati a GNL;

g) adottare le misure necessarie al fine di uniformare a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi, superando le forti differenze tra i livelli ammessi nei diversi Paesi membri;

h) ai fini della pianificazione degli investimenti, risulta comunque necessario assicurare la stabilità del quadro normativo, sia per quanto concerne il trattamento fiscale sia relativamente agli aspetti autorizzativi, dal punto di vista amministrativo e tecnico;

i) appare inoltre necessario dedicare particolare attenzione all'attività di divulgazione e consenso, informando i potenziali utenti dei vantaggi, sia ambientali che di sicurezza e di riduzione dei costi, che il GNL può assicurare;

j) premesso che la capacità totale di stoccaggio del gas naturale nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi anni, appare auspicabile un miglioramento nella distribuzione territoriale degli impianti di stoccaggio, la cui localizzazione non omogenea ha prodotto un eccesso di capacità in alcune zone, evitando in ogni caso l'adozione di misure che potrebbero ostacolare gli Stati membri nella adozione di misure preventive non di mercato – tra cui lo stoccaggio strategico – finalizzate a sopperire alla mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da importazioni extra UE o da condizioni climatiche eccezionali.

ALLEGATO 8

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia. COM(2016)49 final.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni relativa a una Strategia dell'UE in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas (COM(2016)49);

considerato che:

la comunicazione consente di realizzare un ulteriore passo avanti nel percorso delineato dall'Unione europea in materia di sicurezza energetica, in quanto mira a rafforzare il mercato europeo a fronte di scenari internazionali caratterizzati da forti perturbazioni e frequenti crisi suscettibili di determinare incertezze e discontinuità nella disponibilità di gas;

la Strategia si colloca, infatti, all'interno dell'Unione dell'energia ed è finalizzata a valorizzare le potenzialità del gas naturale liquefatto (GNL) e dello stoccaggio del gas, al fine di migliorare la flessibilità e la capacità di reagire agli *shock* del sistema europeo;

la disponibilità di GNL, insieme allo stoccaggio del gas, potrebbe fornire un notevole contributo alla diversificazione delle fonti energetiche, ponendo rimedio alla condizione di precarietà di alcuni Stati membri delle regioni del Baltico e dell'Europa centro-e sud-orientale, che attualmente dipendono in larghissima mi-

sura da un unico fornitore di gas (Russia) e sono fortemente esposti a interruzioni dell'approvvigionamento;

sebbene la produzione europea di GNL è prevista in riduzione, l'offerta globale dovrebbe crescere in misura significativa anche per l'ingresso di nuovi fornitori. Ciò renderebbe particolarmente conveniente, in termini di costi comparati, l'utilizzo del GNL, con consistenti risparmi nella bolletta energetica. Il GNL offre l'ulteriore vantaggio di produrre minori emissioni inquinanti favorendo la transizione ad un'economia a ridotte emissioni di carbonio;

lo stoccaggio può svolgere un ruolo fondamentale in caso di perturbazione della fornitura di gas, specialmente nel breve periodo, in virtù della maggiore immediatezza e flessibilità rispetto allo stesso GNL;

la comunicazione ribadisce l'esigenza che gli Stati membri adottino tutte le iniziative necessarie per completare il mercato interno del gas, eliminando gli ostacoli di tipo regolamentare, commerciale e legale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una valutazione positiva,

con le seguenti osservazioni:

a) in linea generale, appare irrinunciabile sviluppare la Strategia in termini flessibili prevedendo la possibilità di ricorrere a diverse opzioni alternative, sia dal punto di vista delle fonti che dei fornitori, in funzione dell'evoluzione del mercato e delle variazioni dell'offerta e della domanda, dei prezzi, dei costi di trasporto e di stoccaggio, in modo da evitare l'adozione di scelte impegnative sotto il profilo finanziario e di impatto che potrebbero rivelarsi antieconomiche o superate sul piano tecnologico;

b) occorre approfittare dell'occasione offerta dalla attesa riduzione prezzi del GNL, per l'aumento dell'offerta esterna causata dall'ingresso di nuovi fornitori, e avviare al più presto con questi ultimi negoziati anche a livello di Unione europea, valutando comparativamente le condizioni praticabili con contratti di natura flessibile;

c) per quanto concerne le infrastrutture, occorre, in primo luogo, garantire l'uso più efficiente di quelle esistenti, in particolare lavorando per consentire la bidirezionalità dei flussi. Se per un verso, infatti, gli attuali *terminal* di GNL garantiscono una sufficiente capacità di rigasificazione, per altro verso, la loro distribuzione non è ottimale, in quanto localizzati prevalentemente in pochi Stati membri e non sono adeguatamente supportati da interconnessioni, con la conseguenza che alcuni Stati membri non hanno accesso al GNL;

d) valutare, più ancora che con la costruzione di nuovi terminal – che in ogni caso dovrebbero essere realizzati e localizzati minimizzando i rischi ambientali – gli effetti di un miglioramento dell'accesso agli stessi;

e) creare le condizioni per velocizzare la crescita del settore e consentire che il GNL abbia uno sviluppo omogeneo su tutto il territorio e per tutti gli impieghi possibili, un ruolo fondamentale potrebbe essere rappresentato dalla realizzazione di strutture di stoccaggio del GNL a terra

valutando anche le iniziative utili ad incoraggiare lo sviluppo del mercato di piccola taglia, finanziabile in buona parte con fondi privati;

f) porre in atto azioni volte a sfruttare le potenzialità offerte dall'impiego del GNL nel settore dei trasporti, nel quale esso verrebbe utilizzato in alternativa ai combustibili marittimi nel trasporto per nave e al diesel nei veicoli pesanti. A tale fine, è necessario promuovere il rinnovo ovvero l'adeguamento delle flotte con mezzi alimentati a GNL ovvero a doppia alimentazione (*dual fuel*) e la diffusione di veicoli pesanti alimentati a GNL;

g) adottare le misure necessarie al fine di uniformare a livello europeo i limiti ambientali relativi al contenuto di zolfo nei carburanti marittimi, superando le forti differenze tra i livelli ammessi nei diversi Paesi membri;

h) ai fini della pianificazione degli investimenti, risulta comunque necessario assicurare la stabilità del quadro normativo, sia per quanto concerne il trattamento fiscale sia relativamente agli aspetti autorizzativi, dal punto di vista amministrativo e tecnico;

i) appare inoltre necessario dedicare particolare attenzione all'attività di divulgazione e consenso, informando i potenziali utenti dei vantaggi, sia ambientali che di sicurezza e di riduzione dei costi, che il GNL può assicurare;

j) premesso che la capacità totale di stoccaggio del gas naturale nell'UE è aumentata fortemente negli ultimi anni, appare auspicabile un miglioramento nella distribuzione territoriale degli impianti di stoccaggio, la cui localizzazione non omogenea ha prodotto un eccesso di capacità in alcune zone, evitando in ogni caso l'adozione di misure che potrebbero ostacolare gli Stati membri nella adozione di misure preventive non di mercato – tra cui lo stoccaggio strategico – finalizzate a sopperire alla mancanza o riduzione degli approvvigionamenti da importazioni extra UE o da condizioni climatiche eccezionali.